

## CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI E PENSIONI

L'anno 1971, il giorno 4 aprile in Pesaro,

t r a

l'Unione Provinciale delle Associazioni Alberghiere della provincia di Pesaro e Urbino (aderente all'AS.C.O.M ed alla F.A.I.A.T.) rappresentata dalla commissione sindacale composta dai Sigg. Amedeo Filippetti, Ezio Pedini, Alipio Petrolati Gastone Ricci, Antonio Trebbi, assistiti dal Dr. Ettore Bezicheri e dal Dr. Giovanni Giordano, rispettivamente Direttore e Vice direttore dell'Associazione Commercianti e del Turismo della Provincia di Pesaro e Urbino

e

la C.G.I.L. - Sindacato Provinciale F.I.L.C.A.M.S., rappresentate dal Sig. Otello Bonetti, Segretario del suddetto Sindacato Provinciale, dal Sig. Umberto Palmetti e dal Sig. Giuseppe Galuzzi, dell'Ufficio contratti e vertenze della Camera Confederale del Lavoro di Pesaro.

la C.I.S.L. - F.J.S.A.S.C.A.T., rappresentata dal Sig. Otello Godi, della Unione Sindacale Provinciale.

la U.I.L. - U.I.L.A.M.T. - Camera Sindacale Provinciale, rappresentata dal Sig. Giuseppe Taras

si è stipulato

il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande.

### Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto integrativo si applica nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino ed è valido per tutto il personale salariato dipendente da alberghi, hotel meublés, pensioni e locande, nonché ristoranti, caffè e bars annessi, purché vi sia gestione diretta dell'alberatore.

Le organizzazioni stipulanti, si riservano di derogare alle disposizioni riflettenti la sfera di applicazione suespressa, nella ipotesi di particolari situazioni aziendali che giustificano una diversa disciplina e caso per caso.

### Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Le parti stabiliscono che, agli effetti del presente contratto, gli esercizi alberghieri siano classificati come segue:

- a) alberghi di prima categoria;
- b) alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria;
- c) alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria;
- d) alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria;
- e) locande.

### Art. 3 - ORARIO DI LAVORO - ORA SUPPLEMENTARE - LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di servizio (dal quale ovviamente è escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione) resta fissato, conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, in otto ore giornaliere per tutti i dipendenti, fatta eccezione per gli addetti ai servizi di portineria e di sala, per i quali l'orario è di otto ore e mezzo.

Per i minori degli anni 18, ai sensi della legge 17-10-1967 n. 977, l'orario di servizio non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Per i fanciulli di età inferiore ai 15 anni, le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Per gli stessi è vietato il lavoro dalle ore 22 alle ore 6.

L'ora supplementare eventualmente richiesta dal datore di lavoro al personale esterno e al sorvegliante delle caldaie, sarà retribuita come segue:

- *esercizi a percentuale* - quota oraria del minimo garantito più quota oraria di vitto e alloggio (quota salario, vitto e alloggio a carico del datore di lavoro, quota percentuale a carico della globale);
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione più quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro.

Il lavoro straordinario, eventualmente richiesto al personale dipendente con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale, non dovrà superare le 6 ore settimanali e dovrà essere retribuito come segue:

- *esercizi a percentuale* - sulla base del minimo garantito; quota oraria del salario, maggiorata del valore vitto e alloggio con l'aumento del 50% se trattasi di servizio diurno, e del 100% se trattasi di servizio notturno, più quota percentuale da detrarsi dal tronco globale;
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione maggiorata del valore vitto e alloggio con l'aumento del 20% se trattasi di servizio diurno e del 40% se trattasi di servizio notturno.

Le ore di lavoro straordinario dovranno essere cronologicamente annotate su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto il lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.

L'orario degli apprendisti di età superiore ai 18 anni non potrà comunque, superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. E' in ogni caso vietato il lavoro degli apprendisti dalle ore 22 alle ore 6.

### Art. 4 - GRATIFICA NATALIZIA E 14<sup>a</sup> MENSILITA'

In coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia, il cui ammontare viene fissato in una mensilità di retribuzione fissa, maggiorata del valore vitto e alloggio in convenzionali L. 10.200, da liquidarsi anche ai lavoratori che operano in alberghi a percentuale di servizio.

Per i periodi inferiori ad un anno, ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

A titolo di 14<sup>a</sup> mensilità, quanto dovuto per gratifica natalizia.

### Art. 5 - FESTIVITA'

In occasione delle festività nazionale (25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno - 4 Novembre) e delle festività infrasettimanali (1° Gennaio - Epifania - S. Giuseppe - Pasqua - Lunedì di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini - S. Pietro e Paolo - Assunzione - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - 26 Dicembre), sarà corrisposto il seguente trattamento economico:

- 1) qualora il lavoratore non presti la sua opera, manterrà il diritto a percepire la normale retribuzione;
- 2) qualora invece il lavoratore presti la sua opera, avrà diritto ad una retribuzione straordinaria il cui ammontare viene così fissato:
  - a) *alberghi a percentuale* - un ventiseiesimo del minimo garantito e del valore convenzionale del vitto e alloggio, maggiorato del 20 per cento;
  - b) *alberghi a retribuzione fissa* - un ventiseiesimo della retribuzione mensile e del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio maggiorato del 20 per cento.

Nel caso in cui la festività nazionale o infrasettimanale venga a cadere in un periodo in cui il lavoratore è assente dal servizio per riposo settimanale, infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, dovrà essere corrisposta la retribuzione per la festività stessa, senza alcuna maggiorazione.

### Art. 6 - RETRIBUZIONE

La retribuzione dovuta al personale è costituita da:

- a) salario mensile;
- b) percentuale di servizio;
- c) vitto e alloggio.



## ALBERGHI DI STAGIONE

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale intermedio e operaio (riferita a 26 giornate)  
a decorrere dal 1° aprile 1971. Orario giornaliero di lavoro: ore 8. Per il personale di portineria e di sala ore 8,30  
Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

QUALIFICHE	Albergo 1 <sup>a</sup> ctg.		Albergo 2 <sup>a</sup> ctg. e Pensione 1 <sup>a</sup>		Albergo 3 <sup>a</sup> ctg. - Pensione 2 <sup>a</sup> ctg.				Albergo 4 <sup>a</sup> ctg. e Pensione 3 <sup>a</sup>	
	Retrib. mensile	Indenn. varie	Retrib. mensile	Indenn. varie	+ 45 letti		- 45 letti		Retrib. mensile	Indenn. varie
1° Maitre o Maitre unico . . . . .	138.000	50.900	132.600	49.046	—	—	—	—	—	—
2° Maitre o capo servizio . . . . .	116.700	40.414	113.100	39.267	—	—	—	—	—	—
Chef de rang (cameriere capo squadra) chef d'etage, barman . . . . .	99.900	31.254	97.500	30.573	91.200	28.781	87.600	27.397	80.600	25.436
Demi chef, cameriere di sala, aiuto bar- man o 2° barman . . . . .	83.400	26.567	80.500	25.744	75.400	24.297	72.900	23.279	67.500	21.766
Commis (aiuto cameriere) . . . . .	78.500	25.119	75.600	24.353	71.000	22.991	68.600	22.074	63.600	20.674
idem inf. 18 anni . . . . .	65.900	21.600	63.800	21.004	59.700	19.840	57.600	18.993	53.300	17.788
Capo cuoco . . . . .	133.800	49.458	128.900	47.775	—	—	—	—	—	—
Sotto capo cuoco . . . . .	113.100	39.267	109.300	38.057	—	—	—	—	—	—
Cuoco capo partita, cuoco unico . . . . .	97.500	30.570	93.700	29.491	87.600	27.760	84.100	26.416	78.100	24.735
Aiuto cuoco . . . . .	79.900	25.574	77.100	24.779	72.400	23.445	69.900	22.438	64.800	21.010
idem inf. 18 anni . . . . .	68.000	22.196	65.700	21.543	61.500	20.351	59.300	19.469	54.900	18.236
Dispensiere, argentiere . . . . .	77.400	24.864	74.800	24.126	70.300	22.849	67.800	21.850	62.700	20.421
Facchini e sguatterri . . . . .	74.800	24.126	71.500	23.190	67.800	22.139	65.600	21.234	61.000	19.945
idem inf. 18 anni . . . . .	64.700	21.260	62.400	20.606	58.500	19.500	56.300	18.628	52.200	17.480
Commis di cucina . . . . .	72.400	23.445	69.900	22.735	65.500	21.487	63.200	20.561	58.600	19.273
idem inf. 18 anni . . . . .	63.300	20.578	59.800	19.869	56.100	18.818	53.900	17.956	49.900	16.836
1° Portiere . . . . .	114.300	42.760	109.300	41.043	—	—	—	—	—	—
2° Portiere o portiere unico . . . . .	86.500	27.447	84.000	26.738	78.100	25.063	75.800	24.091	69.900	22.438
Facchini piani o guardianotte . . . . .	76.500	24.609	73.800	23.842	69.300	22.565	67.000	21.626	62.100	20.253
idem inf. 18 anni . . . . .	66.000	21.629	63.800	21.004	59.700	19.840	57.600	18.993	53.300	17.788
Centralinista . . . . .	74.800	24.126	72.400	23.445	67.800	22.179	65.600	21.234	61.000	19.945
idem inf. 18 anni . . . . .	64.700	21.260	62.400	20.607	58.500	19.500	56.300	18.629	52.200	17.480
Ascensorista o commissionario . . . . .	68.100	22.225	67.000	21.912	62.900	20.749	60.900	19.917	56.800	18.769
idem inf. 18 anni . . . . .	47.100	16.264	45.500	15.810	42.900	15.072	41.500	14.483	38.800	13.726
Governante . . . . .	100.100	35.127	98.600	34.650	—	—	—	—	—	—
Guardarobiera . . . . .	80.100	25.631	77.300	24.836	72.700	23.530	70.100	22.494	65.200	21.150
idem inf. 18 anni . . . . .	68.000	22.196	66.700	21.827	61.600	20.380	59.300	19.469	55.000	18.264
Cameriera ai piani . . . . .	76.100	24.495	73.600	23.786	69.100	22.508	66.800	21.570	62.000	20.225
idem inf. 18 anni . . . . .	65.700	21.543	63.100	20.805	59.200	19.727	57.100	18.853	52.900	17.676
Aiuto cameriera ai piani . . . . .	72.200	23.417	69.700	22.679	65.500	21.486	63.300	20.590	59.000	19.385
idem inf. 18 anni . . . . .	61.400	20.323	59.300	19.727	55.600	18.677	53.600	17.872	49.800	16.808
Lavandaia o stiratrice . . . . .	73.600	23.786	71.200	23.104	66.900	21.884	64.600	20.954	59.900	19.637
idem inf. 18 anni . . . . .	62.000	20.493	60.000	19.925	56.200	18.847	54.200	18.040	50.300	16.948
Elettricista, altri specializzati . . . . .	84.300	26.823	81.400	26.000	76.400	24.580	73.600	23.475	68.300	21.990
Garagista, sorvegliante caldaie, bagnino ed altri ausiliari . . . . .	76.500	24.609	73.800	23.842	69.300	22.565	67.100	21.654	62.100	20.253
idem inf. 18 anni . . . . .	66.000	21.629	63.800	21.004	59.700	19.840	57.600	18.993	53.300	17.788
Apprendisti: primi 4 mesi . . . . .	35.400	12.943	34.200	12.602	32.300	12.063	31.200	11.597	29.100	11.009
idem dal 4° al 12° mese . . . . .	45.400	15.781	43.900	15.356	41.100	14.560	39.800	14.006	37.100	13.250
idem oltre 12° mese (solo cucina) . . . . .	57.600	19.244	55.800	18.733	52.300	17.740	50.500	17.004	47.100	16.051

IN OGNI CATEGORIA DI ALBERGO O PENSIONE: la prima colonna si riferisce alla retribuzione mensile, la seconda colonna al rateo di 13<sup>a</sup> - 14<sup>a</sup> mensilità, ferie e indennità spettante per ogni mese di servizio o frazione pari o superiore a 15 giorni.